

**REGIONE
ABRUZZO**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPF018/13

DEL 16/4/2026

DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

OGGETTO: DGR 386/2025 - DISPOSIZIONI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO CHE:

- la DGR n.110/2023 del 03/03/2023 ha definito, per il biennio 2023-2024, il fabbisogno di specialistica ambulatoriale ai fini delle autorizzazioni di cui all'art. 3 della LRA n. 32 del 2007;
- scaduto il fabbisogno delineato dalla DGR n. 110/2023, con nota prot. RA/50525 del 10/02/2025, è stato chiesto, alla programmazione, il nuovo fabbisogno di autorizzazione ai sensi dell'intervenuto art. 9 della già detta Legge Regionale che pone a carico della Regione Abruzzo la definizione di fabbisogni triennali da aggiornare annualmente;
- il 16/7/2025 è stata pubblicata sul BURAT, la DGR n. 386/2025 del 26/6/2025 che:
 - a) ha individuato il nuovo fabbisogno di specialistica ambulatoriale derivante da quello approvato con DGR n.110/2023, giunto a scadenza con punti erogativi ancora residui e disponibili, rendendone possibile l'assegnazione, ai fini di rilascio del parere di compatibilità programmatoria, sull'intero territorio dell'Azienda Sanitaria di competenza, con superamento del criterio di contingentamento su base distrettuale;
 - b) ha stabilito che, per esigenze di tutela dell'affidamento, le istanze ricevute dall'1/1/2025 al 15/07/2025 (giorno antecedente la sua pubblicazione sul BURAT) avrebbero potuto essere istruite esclusivamente nel caso di rilevata capienza del relativo fabbisogno su base distrettuale, salva espressa rinuncia di interesse comunicata al Servizio del Dipartimento Sanità competente in materia di accreditamento istituzionale o diversa conclusione procedimentale da parte di quest'ultimo;
- alla pubblicazione della DGR n. 386/2025 è seguita una lunga interlocuzione tra i Servizi del Dipartimento in relazione ai punti erogativi individuati dal nuovo atto di programmazione e ai differenti criteri di valutazione delle istanze: distrettuale, per quelle pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per quelle successive;

- le posizioni emerse hanno suggerito al Dipartimento di acquisire il parere legale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

CONSIDERATO, che, medio termine, lo scrivente Servizio, in attuazione delle determinazioni assunte con provvedimenti nn. 30 del 09 settembre 2025 e 31 del 10 settembre 2025:

- ha istruito e valutato, ai fini della compatibilità programmatica, le domande di autorizzazione alla realizzazione (ex art. 3 LRA n. 32/2007) presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025, rigettando quelle aventi ad oggetto la realizzazione di punti erogativi non contemplati dai fabbisogni residui della DGR n. 110/2023 né per il DSB né per l'ASL di afferenza ed accogliendo quelle aventi ad oggetto la realizzazione di punti erogativi contemplati dai fabbisogni residui della DGR n. 110/23 per l'ASL e per il DSB di afferenza;
- ha sospeso la valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione successive al 15 luglio 2025 e, in relazione alle domande presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025, ha sospeso la valutazione dei punti erogativi che il fabbisogno residuo della DGR n. 110/2023 indica per l'ASL di afferenza ma non per il DSB in cui insiste la struttura di cui è richiesta la realizzazione;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in ordine alla problematiche attuative della DGR n. 386/2025 che, nell'evidenziare il lasso di tempo significativo lasciato privo di programmazione - intercorso tra la cessazione di efficacia della DGR n. 110/2023 e l'entrata in vigore della DGR n. 386/2025 - ha configurato a carico dell'amministrazione regionale la valutazione delle istanze autorizzatorie pervenute nel periodo di vuoto programmatico, procedendo secondo i principi di logica e di razionalità nel rigoroso rispetto, dunque, dell'antecedenza cronologica della presentazione delle domande;

RICHIAMATO l'art. 9 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. che pone a carico della Regione la definizione di fabbisogni triennali da aggiornare annualmente;

RITENUTO che la rilevata lacuna programmatica non possa tradursi, da sola, in una preclusione all'ingresso nel settore dell'attività sanitaria di nuovi operatori non aspiranti l'accreditamento;

STABILITO, pertanto, di applicare la DGR n. 386/2025 in conformità al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, verificando nel concreto la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025, ad oggi sospese, prendendo a riferimento il criterio distrettuale stabilito dalla Giunta regionale;

RITENUTO di procedere sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Stato, pure richiamati dall'Avvocatura Distrettuale, che, in assenza dell'atto di programmazione regionale, fa discendere la compatibilità programmatica dalla valutazione dell'idoneità della nuova struttura a soddisfare il fabbisogno complessivo di assistenza, considerando le *"strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell'accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario dei nuovi presidi"* nel rispetto, in ogni caso, dei principi di logicità e di razionalità come invocati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

STABILITO di avvalersi, per le suddette verifiche in concreto, dell'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, in ragione delle competenze tecniche che le demanda il Legislatore regionale, preservando, altresì, le diverse fasi di analisi/pianificazione e allocazione operativa, previste dalla vigente organizzazione;

DEFINITO in 30 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine massimo, entro e non oltre il quale l'Agenzia Sanitaria Regionale dovrà rimettere le valutazioni tecniche richieste per la conclusione dei procedimenti pendenti;

PRECISATO che, conformemente alle indicazioni giuntali, la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute in epoca successiva al 15/7/2025 sarà condotta prendendo a riferimento i fabbisogni dettagliati nella tabella *Allegato 1*, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, che indica i punti erogativi indicati dalla DGR n. 386/2025, residuanti dai procedimenti medio tempore conclusi;

PRECISATO inoltre che, fermi restando i differenti criteri di valutazione della compatibilità programmatica stabiliti dalla DGR n. 386/2025 - distrettuale per le istanze presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per le istanze presentate successivamente - le domande saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

VISTI il D.Lgs. N. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni e la L.R. n. 77/1999 e s.m.i., nelle disposizioni che disciplinano e distinguono le attività di indirizzo politico-amministrativo dalle competenze dirigenziali in materia di gestione;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di applicare la DGR n. 386/2025 in conformità al parere che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha espresso in ordine alle relative problematiche attuative, verificando nel concreto la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale, pervenute dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e ad oggi sospese, prendendo a riferimento il criterio distrettuale stabilito dalla Giunta regionale;
2. di condurre la verifica in concreto di cui al punto 1 considerando le *“strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell'accessibilità ai servizi ed avuto riguardo alle aree di insediamento prioritario dei nuovi presidi*, nel rispetto, in ogni caso, dei principi di logicità e di razionalità pure invocati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
3. di avvalersi, per la suddetta verifica in concreto, dell'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo, in ragione delle competenze tecniche che le demanda il Legislatore regionale, preservando, altresì, le diverse fasi di analisi/pianificazione e allocazione operativa, previste dalla vigente organizzazione;
4. di definire in 15 giorni decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, il termine massimo, entro e non oltre il quale l'Agenzia Sanitaria Regionale dovrà rimettere le valutazioni tecniche richieste per la conclusione dei procedimenti pendenti;
5. di precisare che, conformemente alle indicazioni giuntali, la compatibilità programmatica delle istanze di autorizzazione alla realizzazione pervenute in epoca successiva al 15/7/2025, sarà condotta prendendo a riferimento i fabbisogni dettagliati nella tabella *Allegato 1*, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento come indicati dalla DGR n. 386/2025, residuanti dai procedimenti medio tempore conclusi;
6. di precisare, inoltre, che, fermi restando i differenti criteri di valutazione della compatibilità programmatica stabiliti dalla DGR n. 386/2025 - distrettuale per le istanze presentate dall'1/1/2025 al 15/7/2025 e aziendale per le istanze presentate successivamente - le domande saranno valutate nel rispetto dell'ordine cronologico di relativa acquisizione da parte del SUAP/Comune territorialmente competente;

7. di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia Sanitaria Regionale, agli istanti, le cui domande risultano agli atti del Servizio DPF018 e ai Comuni della Regione Abruzzo curandone la pubblicazione sul portale regionale e sul Burat.

L' Estensore
Dott.ssa Antonella Marsico
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
vacante

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Camillo Odio